

**"PD Lab (Personality Disorders Lab)"**

**con sede in Parma (PR)**

\*

**STATUTO**

\*

**DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO**

**Art. 1** È costituita una associazione denominata

**"PD Lab (Personality Disorders Lab)"**

Essa è regolata dal presente statuto e, in quanto esso non disponga, dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia di associazioni nonché dall'eventuale Regolamento Interno approvato dall'Assemblea ai sensi dell'art. 22 del presente statuto.

**Il logo dell'Associazione corrisponde al marchio registrato presso l'UIBM, le cui modalità di utilizzo sono regolate da un apposito Regolamento di utilizzo deliberato dal Consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea dei soci.**

**Art. 2** L'Associazione ha sede in Parma (PR), **Via Marco dell'Arpa n.8.**

Con deliberazione del Consiglio Direttivo potranno essere istituite sedi secondarie anche in altre località dello Stato od all'estero.

**Art. 3** L'Associazione ha durata illimitata.

**Art. 4** L'associazione non ha finalità di lucro, e si propone di:

- a) promuovere attività culturali, scientifiche e di ricerca nel campo della prevenzione, cura e riabilitazione delle Patologie della Personalità, anche in collaborazione con Associazioni che perseguono obiettivi affini, Istituti Universitari, Istituzioni, Enti nazionali ed Internazionali;
- b) promuovere ed organizzare attività culturali quali, a titolo esemplificativo, convegni scientifici nazionali ed internazionali su argomenti attinenti agli scopi dell'Associazione, periodi di studio in Italia e all'estero per psicoterapeuti anche in formazione stranieri ed italiani, corsi di aggiornamento, pubblicazioni di atti e riviste specializzate, fondare riviste "ad hoc".

**PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI**

**Art. 5** L'Associazione trae i mezzi per conseguire i propri scopi:

- a) dalla quota patrimoniale e/o di iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione all'Associazione dei nuovi soci nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata dall'assemblea;
- b) dalla quota associativa annuale a carico dei soci ordinari, fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata dall'assemblea;
- c) dai contributi versati dai soci sostenitori;
- d) da eventuali quote straordinarie fissate dal Consiglio Direttivo ed approvate dall'assemblea;

- e) da versamenti volontari degli associati;
- f) da eventuali sovvenzioni, donazioni e lasciti di terzi e/o di associati;
- g) da contributi di Pubbliche Amministrazioni, Enti Locali, Istituti di Credito o da Enti in genere;
- h) dai proventi di iniziative sociali;
- i) da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio;
- j) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione.

**Art. 6** L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio da presentare per l'approvazione all'Assemblea da convocarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Dalla data dell'avviso di convocazione, bilancio e programma verranno depositati presso la sede dell'associazione a disposizione degli associati che intendessero consultarli.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili od avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

#### **SOCI**

**Art. 7** Possono essere soci dell'Associazione persone fisiche che siano medici o psicologi successivamente formati, o in formazione, come psicoterapeuti attraverso un training professionale di comprovato rigore scientifico nell'ambito dello studio e della cura delle Patologie della Personalità. Potranno essere soci anche persone giuridiche aventi attività e scopi consoni a quelli dell'Associazione.

Gli aspiranti soci devono presentare apposita domanda al Consiglio Direttivo che la valuta in relazione al possesso dei requisiti sopra indicati. Il Consiglio Direttivo decide in prima istanza sul suo accoglimento e in caso di accettazione presenta la domanda all'assemblea degli associati. L'Assemblea delibera con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) degli associati aventi diritto di voto accogliendo o respingendo la domanda di associazione; dall'eventuale accoglimento della domanda l'aspirante socio è a tutti gli effetti socio ordinario.

**Art. 8** I soci si dividono in quattro categorie:

- a) soci fondatori: sono soci fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;
- b) soci ordinari: sono soci ordinari coloro che verranno ammessi a far parte dell'Associazione secondo quanto sopra stabilito;
- c) soci onorari: sono soci onorari personalità che abbiano acquisito particolari riconoscimenti in merito agli scopi che l'Associazione si prefigge; tale qualifica viene

conferita dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo;

d) soci sostenitori: sono soci sostenitori le persone fisiche e giuridiche che, per la frequenza e il contributo di idee nonché per aver contribuito finanziariamente agli scopi dell'Associazione, ne sostengono e valorizzano l'attività; tale qualifica viene conferita dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

e) Inoltre sono parificati a soci onorari i membri del Board Scientifico Internazionale che possono essere anche investiti di cariche onorifiche (es: Presidenza Onoraria).

I soci onorari ed i soci sostenitori possono partecipare alle assemblee, ma senza diritto di voto e non possono essere eletti alle cariche sociali.

**Art. 9** L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto dello statuto, dell'eventuale Regolamento Interno e delle risoluzioni prese dai suoi Organi rappresentativi secondo le competenze statutarie.

I soci sono inoltre tenuti:

- a mantenere un comportamento conforme al codice deontologico della propria professione.

I soci fondatori ed i soci ordinari sono tenuti al versamento della quota di iscrizione iniziale, della quota associativa annuale e delle eventuali quote straordinarie di cui all'art. 5 del presente statuto.

La quota associativa ordinaria annuale deve essere versata in unica soluzione entro il 30 marzo di ogni anno. È dovuta per tutto l'anno solare in corso qualunque sia il momento della avvenuta iscrizione di un nuovo socio; ugualmente il socio dimissionario o che, per altri motivi, cessa di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento della stessa per tutto l'anno solare in corso.

Le quote versate non sono in alcun modo ripetibili, nè in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo nè in caso di scioglimento dell'associazione, nè sono trasmissibili, se non nel caso di successione a causa di morte.

La partecipazione all'associazione non può essere temporanea.

**Art. 10** La qualità di associato deve risultare da apposito registro tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tale qualità, oltre che per morte o per recesso da notificarsi con lettera raccomandata al Consiglio Direttivo, si perde per esclusione o decadenza.

**L'esclusione opera automaticamente in caso di morosità nel versamento della quota annuale protrattasi per due anni;** è deliberata dal Presidente su proposta del Consiglio Direttivo nel caso di cessazione dalla partecipazione alla vita associativa, negligenza nell'esecuzione dei compiti

affidati, violazione delle norme etiche o statutarie od incompatibilità.

La decadenza è deliberata dal Consiglio Direttivo a seguito di interdizione, inabilitazione o condanna dell'associato per reati comuni in genere, ad eccezione di quelli di natura colposa, o per condotta contraria alle leggi, all'ordine pubblico ed agli scopi dell'associazione.

L'apertura di qualsiasi procedimento per i casi contemplati deve essere comunicata all'interessato con lettera raccomandata.

Il socio può opporsi alla deliberata esclusione ricorrendo, entro sei mesi dalla notifica della decisione, al giudizio di un Collegio Arbitrale così composto: un membro designato dal Presidente dell'Associazione, un membro designato dal ricorrente, un membro con funzioni di Presidente scelto dai primi due ed esperto in materie giuridiche e/o economiche.

La riammissione può essere richiesta solo dopo che siano venute a cessare le cause che l'hanno determinata.

#### **ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

**Art.11** Sono organi dell'associazione:

- a) il Consiglio Direttivo;
- b) l'assemblea degli associati;
- c) il Presidente;
- d) il vice Presidente;
- e) il Segretario;
- f) il Tesoriere.

#### **AMMINISTRAZIONE**

**Art. 12** L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da 15 (quindici) membri di cui almeno il 60% (sessanta per cento) necessariamente scelti fra i soci fondatori, nominati dall'Assemblea dei soci a tempo indeterminato fino a rinuncia o revoca.

Qualora venissero a mancare uno o più consiglieri gli altri provvedono a sostituirli.

**I consiglieri così nominati restano in carica a tempo indeterminato.**

**Art. 13** Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente e un Vice-Presidente nonché un Segretario ed un Tesoriere.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio fatta eccezione per il rimborso delle spese.

**Art. 14** Il Consiglio si riunisce, di norma, presso la sede sociale almeno tre volte l'anno nonché tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta motivata da almeno due dei suoi membri.

Il Consiglio direttivo è convocato con lettera o con messaggio di posta elettronica da spedirsi almeno sette giorni prima della riunione o, nei casi di urgenza, mediante telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da inviarsi almeno quarantotto ore prima, contenente l'indicazione di data, ora, luogo della riunione e degli

argomenti da trattare. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

E' previsto che, per motivi di migliore opportunità, il Consiglio si possa riunire in altra sede rispetto alla sede sociale. In tal caso il Presidente ne darà comunicazione ai membri con le medesime modalità previste per la convocazione presso la sede sociale. E' altresì previsto che il Consiglio si riunisca per via telematica, anche in questo caso il Presidente ne darà comunicazione ai membri con le medesime modalità previste per la convocazione presso la sede sociale.

**Art. 15** Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione compresi, fra gli altri, quelli di:

- assicurare il conseguimento degli scopi dell'associazione;
- redigere la relazione sulle attività svolte nell'anno trascorso;
- coordinare e approntare il programma per l'anno a venire; convocare le assemblee;
- proporre all'approvazione dell'assemblea dei soci l'ammontare delle quote associative nonché della quota patrimoniale (e/o di iscrizione) da versarsi all'ammissione da parte dei nuovi soci;
- predisporre il bilancio da sottoporre annualmente all'assemblea dei soci e curare l'ordinaria amministrazione dell'Associazione;
- deliberare in prima istanza sull'accoglimento delle domande di ammissione all'Associazione di nuovi soci;
- proporre all'assemblea dei soci l'ammissione di soci onorari o sostenitori;
- deliberare su ogni questione amministrativa;
- deliberare le adesioni a società e associazioni nazionali e internazionali aventi scopi analoghi a quelli dell'Associazione;
- predisporre (qualora lo si ritenesse necessario) un Regolamento per il funzionamento dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci;
- **Predisporre un Regolamento di utilizzo del marchio associativo registrato da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.**

**Art. 16** Il Presidente, ed in sua assenza il Vice-Presidente:

- rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 e 38 del Codice Civile;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e del Consiglio Direttivo;
- riunisce e presiede di diritto le adunanze del Consiglio Direttivo, all'interno del quale, in caso di parità di votazione, ha la facoltà di far valere un proprio voto aggiuntivo;
- convoca e presiede di diritto le assemblee;

Nelle sue funzioni esecutive è coadiuvato dal Segretario.

Il vice Presidente ha il compito di coadiuvare il Presidente e rappresentare il Consiglio in caso di assenza od impedimento del Presidente, e compiere gli atti di amministrazione che gli vengono conferiti.

**Art. 17** Il Segretario:

- coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo;
- provvede alla stesura dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'assemblea;
- risponde dell'efficiente conservazione degli archivi sociali;
- tiene aggiornato l'elenco dei soci da pubblicarsi periodicamente;
- provvede all'organizzazione delle iniziative associative;
- cura i rapporti con le altre società e/o associazioni.

**Art. 18** Il Tesoriere:

- cura la gestione finanziaria dell'Associazione;
- ha in consegna i fondi sociali;
- cura il versamento delle quote sociali;
- firma le operazioni relative ai conti correnti dell'Associazione;
- assiste il Consiglio Direttivo nella predisposizione del Bilancio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

**ASSEMBLEE**

**Art. 19** L'assemblea è composta da tutti i soci, qualunque sia il tempo della loro ammissione, rappresenta l'universalità dei soci stessi e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti.

Nell'assemblea ogni socio fondatore od ordinario ha diritto ad un voto.

L'assemblea deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e, quando occorra, per la nomina dei membri del Consiglio Direttivo.

L'assemblea deve inoltre essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Le assemblee sono convocate con avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare spedito ad ogni socio a mezzo lettera, fax o messaggio di posta elettronica almeno sette giorni prima della data fissata.

L'avviso di convocazione fisserà anche la data per la seconda convocazione.

Le riunioni dell'assemblea si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

**Art. 20** Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci fondatori ed ordinari in regola con il pagamento della quota annua di associazione nonché i soci onorari e sostenitori, questi ultimi senza diritto di voto.

I soci fondatori ed ordinari possono farsi rappresentare mediante delega scritta soltanto da altri soci fondatori o ordinari. Sono ammesse fino a 2 (due) deleghe per socio.

Non sono ammessi voti per corrispondenza.

**Art. 21** L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in mancanza dal Vice-Presidente; in mancanza di entrambi il Presidente è designato dagli intervenuti.

Il Presidente dell'assemblea è coadiuvato dal Segretario, e, se lo ritiene il caso, da due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento all'assemblea.

Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

**Art. 22** L'assemblea, in prima convocazione a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto ed in seconda convocazione a maggioranza di voti qualunque sia il numero degli intervenuti aventi diritto di voto, delibera sugli oggetti che la legge riserva in modo tassativo alla sua competenza nonché sugli altri oggetti attinenti alla gestione dell'associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo, fatta eccezione per quanto previsto al successivo art. 23.

In particolare l'assemblea con le maggioranze sopra indicate:

- elegge il Consiglio Direttivo; i candidati, a questo proposito, devono presentare la loro candidatura almeno sessanta giorni prima delle elezioni e coloro che si candidano alla Presidenza devono presentare il programma elettorale;
- delibera sull'ordine del giorno e su eventuali mozioni;
- delibera sul bilancio preventivo e consuntivo predisposti dal Consiglio Direttivo;
- formula gli indirizzi generali e discute sul buon andamento dell'Associazione, sulla sua organizzazione e sul raggiungimento degli scopi associativi, sull'operato del consiglio Direttivo e può stabilire argomenti che il Presidente dovrà inserire nell'Ordine del Giorno dell'assemblea successiva;
- approva, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote associative ordinarie e straordinarie annuali, la quota patrimoniale (e/o di iscrizione) da versarsi all'ammissione dai nuovi soci.

**Art. 23** L'assemblea a maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto di voto, sia in prima che in seconda convocazione:

- approva il Regolamento Interno elaborato dal Consiglio Direttivo;
- delibera su eventuali modifiche del presente statuto e del Regolamento Interno;
- approva l'ammissione dei soci ordinari, onorari e sostenitori;
- delibera l'esclusione dei soci;
- delibera lo scioglimento dell'Associazione.

Per le deliberazioni concernenti modifiche dello statuto, lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

**Art. 24** Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

Nel caso di impossibilità di regolare costituzione dell'assemblea ciascuno dei membri del Consiglio direttivo potrà chiedere all'autorità competente la nomina del o dei liquidatori.

Quanto residuerà esaurita la liquidazione verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe od a fini di pubblica utilità scelti dai liquidatori in base alle indicazioni fornite dall'assemblea, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.